

FORUM COMMERCIALISTI/ Le risposte degli esperti

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dai partecipanti all'8° Forum commercialisti

ATTIVITA' PRO LOCO

Nelle attività delle Pro loco APS, iscritte al Runtis, prevalgono le organizzazioni di sagre, nell'ambito delle quali sussiste la somministrazione di alimenti e bevande effettuata fuori dalla sede della associazione e nei confronti di associati e di non associati. Generalmente l'attività di somministrazione svolta a favore sia di associati sia di non associati è considerata commerciale, nel caso delle pro loco la somministrazione si colloca all'interno di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. Questa attività è da considerarsi istituzionale o commerciale?

F. C.

Risponde

Francesca Solinas

L'art. 85 del CTS, al terzo comma, considera commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le somministrazioni di pasti. Il successivo quarto comma stabilisce che per le APS ricomprende tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno e iscritte nell'apposito registro, non si considera commerciale, anche se effettua-

ta a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari. Ciò a condizione che tale attività sia complementare a quelle svolte in attuazione degli scopi istituzionali, sia effettuata nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, e che per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133 del 1999, anche per le Associazioni pro-loco che abbiano aderito alla legge n. 398 del 1991, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro, i proventi realizzati per lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 143, comma 3, del TUIR.

CONTRIBUTI INPS

Chiedendo in fase di prima iscrizione la riduzione contributiva del 50% ma versando un importo pari o superiore alla somma minima annua, ai fini del conteggio degli anni di pensio-



Un momento dell'8° Forum dei commercialisti

ne maturano 12 mesi?

Rag. D. P.

Risponde

Daniele Cirioli

Il quesito non lo precisa, si risponde con riferimento all'incentivo previsto dalla Manovra 2025 che consente, dal 1° gennaio 2025, ad artigiani e commercianti di versare i contributi ridotti al 50%, per 36 mesi, se percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario (la riduzione può essere richiesta anche dai collaboratori familiari). La norma (è l'art. 1, comma 186, della legge n. 207/2025) precisa che, per l'accreditamento della contribuzione, si fa riferimento alla disciplina dettata all'art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995. Ciò vuol dire che si avrà diritto all'accredito di tanti contributi mensili, dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 me-

si, per ciascun anno solare al quale si riferisce il versamento, purché sia stato corrisposto un importo di contributi non inferiore a quello calcolato sul minimale annuo. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi accreditati risulteranno ridotti in proporzione alla somma versata. Pertanto, la risposta è affermativa: sì, versando un importo pari o superiore alla somma minima annua, ai fini del conteggio degli anni di pensione si maturano i 12 mesi.

RIMBORSI

CHILOMETRICI

Alcune aziende inseriscono in busta paga dei dipendenti un rimborso chilometrico in quanto i dipendenti utilizzano la propria autovettura per lo spostamento presso i propri clienti o per missioni fuori sede. Il rim-

borso chilometrico avviene secondo gli importi stabiliti dalle tabelle ACI in base all'autovettura utilizzata di proprietà del dipendente. Anche questi tipi di rimborso rientrano tra gli importi da dimostrare con mezzi tracciabili? Se sì, come si deve dimostrare il pagamento tracciabile?

P.F.

Risponde

Daniele Cirioli

Trattandosi di un'indennità forfetaria riconosciuta al dipendente, si ritiene non assoggettata al nuovo obbligo di tracciabilità (che è relativo, invece, alle spese sostenute dal lavoratore — che devono essere pagate con mezzi tracciabili — ai fini del loro rimborso da parte del datore di lavoro). In tal caso, ai fini dell'imponibilità dell'indennità occorre fare riferimento al luogo: nel comune di lavoro; fuori da tale comune; all'estero. L'indennità, in via di principio, è esente fino a 46,48 euro giornalieri per trasferte fuori dal comune di lavoro; fino a 77,47 euro giornalieri, per quelle all'estero; sempre imponibile per quelle all'interno del comune di lavoro.

8 fine - Le puntate precedenti sono state pubblicate il 30 e 31/1, l'1, 4, 5, 6 e 7/2/2025

— © Riproduzione riservata —

LE NOVITÀ FISCALI 2025



- Le correzioni alla riforma fiscale in arrivo
- Le nuove linee guida della lotta all'evasione
- I chiarimenti sul concordato preventivo
- Come cambiano le spese di trasferta
- I quesiti dei lettori e le risposte degli esperti

**TUTTI I CONTENUTI DEL
FORUM COMMERCIALISTI 2025**

ACQUISTA QUI LA TUA COPIA DIGITALE

